

dire, in Italia. Ebbene, quest'esempio, così lodevole, così proficuo sarà facilmente imitato quando si spanda su tutta l'Italia come nelle vene del corpo umano questo sangue della ricchezza monetizzata che è necessario per attivare ogni specie di industria.

Accennava alla facoltà chimica stabilita in Napoli nel principio di quest'anno dal benemerito professore Carlo Cassola; cosa che ha fatto veramente con elementi tali da appagare s'omamente coloro che desiderano il progresso della scienza e dell'industria, e sembra proprio che Napoli, in questa parte, come in quella della monetizzazione della carta necessaria per rappresentare il mancante metallo, abbia voluto percorrere a tutte le altre parti del regno.

Qualunque sia l'esito di questa legge che spero sarà approvata, io non posso non esprimere un desiderio perchè si congiungano al più presto possibile tutte le forze che si possono raccogliere, onde venire in aiuto ed ai possessori dei fondi, e a tutti i generi d'industria ai quali mancarono evidentemente finora i capitali giranti, ed io sono persuaso che l'onorevole ministro di agricoltura e commercio porterà in questo così importante argomento tutta quella solerzia di cui egli è largamente suscettibile.

PRESIDENTE. La Camera, pochi istanti or sono, ha deciso di riservare all'articolo 23 la votazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Calvo; credo che vorrà fare la stessa cosa per quello presentato dall'onorevole Sineo, al quale darò facoltà di svolgerlo quando verrà in discussione l'articolo che ho testè accennato.

La parola è all'onorevole De Cesare per una mozione d'ordine.

DE CESARE. L'onorevole presidente è perfettamente nell'ordine delle mie idee; e poichè vedo che tanto l'ordine del giorno dell'onorevole Sineo, quanto quello dell'onorevole Calvo, e le rivelazioni lodative in ordine al credito fondiario fatte dall'onorevole Romano, hanno tutti il loro luogo nell'articolo 23, io prego la Camera a volere votare la legge sino all'articolo 23, e poi riassumere in una sola discussione tutti gli ordini del giorno proposti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Plutino.

PLUTINO AGOSTINO. Io sarò brevissimo. (*Bravo!*) Io approvo la legge, solamente domando una dichiarazione. Nella legge primitiva, all'articolo 4, era detto: « Nell'intervallo di sei mesi dal dì della costituzione della società saranno stabilite delle agenzie in Milano, Bologna, Firenze, Genova, Napoli e Palermo, per agevolare le operazioni.

Il Governo del Re determinava in seguito altre quattro città per stabilirvi nuove agenzie.

In questa legge che oggi discutiamo, e che io approvo con lieto animo, non trovo nulla di questo.

Io mi preoccupo di sapere se saranno subito istituite queste agenzie in tutte le città d'Italia, e se si darà un ampio sviluppo a queste agenzie, poichè non vorrei che

succedesse in Italia l'inconveniente che successe in Francia, ove il credito fondiario, anzichè essere di utilità all'agricoltura, ha impiegato quattro quinti dei suoi capitali nei palazzi di Parigi. Siccome il nostro paese è eminentemente agricolo, e siccome i massimi risultati di prosperità non potremmo ottenerli che dallo sviluppo dell'industria agricola (*Bene!*), così io prego l'onorevole signor ministro ad estendere, quanto più può, queste agenzie in tutte le città italiane.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Si è tolto quell'articolo 4 appunto perchè non si vedeva la convenienza di doverlo inserire in una legge. Il Governo del Re certo farà eccitamenti a tutti questi Banchi perchè stabiliscano agenzie, ma d'altra parte è nel loro tornaconto lo stabilirle, e non sarebbe stato conveniente di voler loro imporre tale istituzione. È molto meglio lasciare che questi Banchi facciano quello che credono più opportuno per i loro interessi, ed il Governo per parte sua farà loro eccitamenti, senza imporre per legge lo stabilimento di queste agenzie.

PRESIDENTE. Non essendovi altro oratore iscritto, la discussione generale s'intenderà chiusa.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passa alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono approvati l'unita convenzione del 4 ottobre 1865 ed il verbale 23 febbraio 1866, coi quali il Banco di Napoli, il Monte de' Paschi di Siena, la Cassa centrale di risparmio in Milano, le Opere pie di San Paolo di Torino e la Cassa di risparmio di Bologna assumono l'esercizio del credito fondiario nelle provincie continentali del regno, colle modificazioni infra riferite. »

La parola spetta all'onorevole Piolti De' Bianchi.

PIOLTI DE' BIANCHI. Era mia intenzione di proporre alcune modificazioni all'attuale progetto di legge; però, avvistomi della tendenza della Camera ad approvarlo il più presto possibile e senza modificazioni, onde evitare la necessità di riportarlo in Senato, ho desistito. Tuttavia in quest'articolo si presenta una questione che non posso pretermettere, e che ha analogia con quella trattata poc'anzi dall'onorevole Sineo e da altri, e che forse andrebbe portata all'articolo 23, ma che io debbo sollevare qui per impedire che mi si risponda poi che trattasi di un fatto compiuto.

In quest'articolo si propone di approvare la convenzione stabilita tra lo Stato e i vari istituti a cui si accorda facoltà di esercire il credito fondiario. Quella convenzione porta un patto, che io desidererei veder mutato, e che credo possa mutarsi senza incagliare l'attuazione immediata delle operazioni. Il patto a cui alludo è quello relativo al riparto territoriale. I vari istituti di credito che noi autorizziamo a far prestiti fondiari, si sono ripartita l'Italia continentale in tante zone; ciascuno di essi deve esercitare l'azione nella propria zona.

Capisco che a favore di un tal sistema sta un grande